|  |  |
| --- | --- |
| **FAQ AGGIORNATE** | |
| Richieste somministrazioni seconde dosi | Chi ha effettuato la prima dose in altra regione/altro stato deve prenotare sulla card apposita presente sul portale Regionale prenota vaccini, sia che sia un assistito nella Regione Lazio sia che sia assistito altrove. La Regione trasmetterà l’elenco alle ASL che procederanno a comunicare gli appuntamenti agli interessati.  Procedura di registrazione   * per gli assistiti nella Regione Lazio si procederà alla registrazione della seconda dose, la prima dovrebbe già essere presente nel fascicolo sanitario * per gli assistiti fuori Regione la registrazione potrà ***essere svolta al momento solo dal super user***, quindi i CV devono raccogliere tutta la documentazione sia dell’avvenuta somministrazione della prima dose che della seconda e trasmetterla alla mail [certificati.covid@asl.vt.it](mailto:certificati.covid@asl.vt.it) . Il super user può procedere con la sezione Mondo * per gli assistiti stranieri i codici attualmente ammessi su AVN e quindi AVR Lazio, sono CF STP ENI TEAM PROVVISORI AIRE SPECIALI |
| Seconde dosi oltre l’intervallo consigliato | La CTS ritiene opportuno e raccomandabile completare il ciclo vaccinale nei soggetti nei quali sia stato superato l’intervallo stabilito tra la prima e la seconda dose di un vaccino. Tale considerazione è in linea con le raccomandazioni del CDC e dati della letteratura |
| Richieste chiusura ciclo vaccinale | Se COVID +   * Sono stati recuperati tutti i pregressi COVID + a 180 giorni, gli altri andranno gestiti a livello locale dal super user, eventualmente vanno quindi segnalati alla mail [certificati.covid@asl.vt.it](mailto:certificati.covid@asl.vt.it) sia che si confermi la chiusura del ciclo sia che vada riaperto. * Non è prevista la chiusura del ciclo per altri motivi (reazione avversa o allergica) poiché in quel caso la persona non ha comunque raggiunto l’immunità |
| Si ricorda che | Soltanto le persone che hanno il medico di famiglia nel territorio regionale possono prenotare la vaccinazione. Possono essere vaccinati i non residenti nel Lazio che abbiano attivato il domicilio sanitario temporaneo e che siano assistiti da un medico di base del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Lazio. |
| Panchine | In primis come panchina chiamare:   * seconde dosi da recuperare o anticipare per gravi motivi di salute (entro l’intervallo previsto) * estremamente vulnerabili segnalati dai MMG/specialisti e centri di cura aziendali * rimandati ad altro vaccino dalle sedute di Vaxzevria o Janssen * caregiver, in particolare se segnalati dalla Regione * persone over 60, in particolare ex covid positivi, che non hanno ancora prenotato * non presentati (per validi motivi) nelle sedute ordinarie per la prima dose * operatori dei centri vaccinali (amministrativi) * anticipo di persone estremamente vulnerabili o over 60 dagli elenchi dei prenotati * smistamento dei prenotati su centri diversi (in particolare Belcolle per anticipare la chiusura e condensare le panchine su un unico centro) * seconde dosi che chiedono spostamenti per motivi diversi * persone che abbiano avuto difficoltà nella prenotazione (qualsiasi età) o anticipi dagli elenchi dei prenotati di qualsiasi età (si ricxorda che le persone più giovani sono coloro che maggiormante veicolano il virus) |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAQ SUL GREEN PASS**  Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2021, con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19. Al tempo stesso, con il DL 52/2021, sono state stabilite misure di progressiva riapertura di alcune attività. Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. | |
| CHI RILASCIA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O | In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.  ***Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione***, puoi scaricare la certificazione   * + su <https://www.dgc.gov.it/spa/public/home> tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (SPId o certificazione   + scaricando App Immuni o App IO   + presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale   + con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.   ***Se non hai ricevuto l’sms o l’email*** accedi con identità digitale (Spid/Cie) su <https://www.dgc.gov.it/web/> o su App IO  ***Supporto*** scrivi a [cittadini@dgc.gov.it](mailto:cittadini@dgc.gov.it) oppure chiama il800 91 24 91 (8-20, numero verde)  ***Per richiedere la SPId*** vai su <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>  ***Per richiedere Authcode*** chiamare il numero 1500 o scrivere a [codice.dgc@sanità.it](mailto:codice.dgc@sanità.it)  Con identità digitale, Dopo esserti autenticato con le tue credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la Certificazione verde COVID–19  Con Tessera Sanitaria o documento di identità inserisci:   * le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria o il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione * la data di scadenza della stessa, * uno dei codici univoci ricevuti con:   + - il tampone molecolare (CUN)     - il tampone antigenico rapido (NRFE)     - il certificato di guarigione (NUCG).   In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. Si ricorda che la piattaforma nazionale invia il codice AUTHCODE ai contatti mail o SMS comunicati in fase di prestazione sanitaria. |
| CHE COSA È E CHE COSA CERTIFICA IL GREEN PASS | È una certificazione autenticata con un codice digitale che ne garantisce la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (gateway), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere riconosciuti e verificati in tutta l'UE.  Certifica   * Il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);   oppure   * L’esser guariti dal COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo);   oppure   * L’aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo   La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza. |
| QUANDO È RICHIESTA | La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".  Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:   * servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; * spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; * musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; * piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; * sagre e fiere, convegni e congressi; * centri termali, parchi tematici e di divertimento; * centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; * attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; * concorsi pubblici.   La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona, è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.  Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio. |
| SE NON RIESCI AD OTTENERE IL GREEN PASS | Fino al 12 agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 ma esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde. |
| PER QUANTO TEMPO È VALIDA LA CERTIFICAZIONE? | La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.  In caso di vaccinazione:   * per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; * nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione; * nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).   La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson). A partire dal 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza.  Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.  Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni. |
| CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA STATI NON UE | In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che, come indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:  - Identificativi della persona;  - Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino (uno dei quattro citati sopra)  Si ricorda che i certificati dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata. |
| IN CASO DI POST COVID | Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi in APP IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. |
| PER CHI SI È VACCINATO ALL’ESTERO | Per i cittadini italiani vaccinati all'estero che intendono rientrare in Italia e ottenere la Certificazione verde Covid-19, il Ministero della Salute sta individuando la procedura, anche in accordo con il Ministero degli Affari Esteri. Il Regolamento europeo prevede comunque un'introduzione graduale dell'EU Digitale Covid Certificate e quindi "I certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro prima del 1 luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021". Tuttavia si ipotizza che la soluzione tecnica e organizzativa possa essere operativa entro la fine di luglio. |
| PRIMA DI METTERTI IN VIAGGIO | Controlla sempre le misure di salute pubblica, visti i frequenti aggiornamenti, applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni sulla pagina <http://www.viaggiaresicuri.it>  Tutti coloro che intendano recarsi all’estero devono considerare che qualsiasi spostamento può comportare un rischio di carattere sanitario. Nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si deve prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti, insieme ai contatti, alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.  Dal 21 giugno al 30 luglio 2021, è in vigore l’Ordinanza 18 giugno 2021 del Ministro della Salute, di cui si elencano di seguito, sommariamente, i contenuti principali:   * Uso delle Certificazioni Verdi Covid per spostamenti dai Paesi in Elenco C; * Uso delle Certificazioni Verdi Covid per spostamenti da Canada, Giappone, Stati Uniti; * Proroga delle misure restrittive previte per India, Bangladesh e Sri Lanka; * Disciplina speciale per ingressi/rientri dal Regno Unito (per i dettagli, vedere Elenco C); |
| PASSENGER LOCATOR FORM | A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E (DPCM 2 marzo 2021), prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) accedendo alla pagina <https://app.euplf.eu> (unico dPLF per nucleo familiare).  Fino al 30 luglio, se si fa rientro nel territorio italiano a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è soggetto all'obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia. Se si viaggia con mezzo proprio e non si superano le 48 ore di permanenza all’estero, non è necessario compilare il digital Passenger locator form o un’autodichiarazione. Gli obblighi di dichiarazione citati, restano fermi, invece, in caso si viaggi con mezzo pubblico o per permanenze all’estero superiori alle 48 ore, seppur a distanza non superiore di 60km dal luogo di abitazione/residenza/domicilio. |